



COMUNE DI MONTEMURRO

Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 23 DEL 18/03/2025

COPIA

OGGETTO:	Istituzione e determinazione del contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana di cui agli artt. 1, 2, 3 e 14 della L. 91/1992 o artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della l. 555/1912 e per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo riguardanti persone diverse dal richiedente come da art. 1, comma 636 e ss della L. 207/2024 c.d. legge di bilancio 2025.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **18:35** nella **Casa Comunale**, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	DI LEO SENATRO	Si	
Vicesindaco	LIUZZI DOMENICANTONIO	Si	
Assessore	LOBOSCO NADIA	Si	

Totale Presenti: 3	Totale Assenti: 0
---------------------------	--------------------------

Partecipa il **Segretario Comunale Dott. Gerardo LUONGO**

Il **Presidente Ing. Senatro DI LEO**, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità **TECNICA**, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Montemurro,18/03/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Dott.ssa Grazia CONTE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,

ATTESTA

l'esistenza della copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa da assumere con il presente atto.

Montemurro,18/03/2025

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Grazia CONTE**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, N. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale N. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l’art. 1:

- **comma 636:** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, N. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, N. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore ad euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*
- **comma 637:** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*
- **comma 638:** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;*

RICHIAMATE le Leggi:

- 13 giugno 1912 n. 555 (oggi abrogata)
- 5 febbraio 1992, N. 91: *Nuove norme sulla cittadinanza*; Di seguito si riportano gli art. 1,2,3 e 14 della suddetta legge:

Art. 1

1. È cittadino per nascita:
 - a) il figlio di padre o di madre cittadini;
 - b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono.
2. È considerato cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza.

Art. 2

1. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.
2. Se il figlio riconosciuto o dichiarato è maggiorenne conserva il proprio stato di cittadinanza, ma può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti.

Art. 3

1. Il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
3. Qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti.
4. Negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia, qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa.

Art. 14

1. I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza.

SPECIFICATO che le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della L. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme;

DATO ATTO che:

- negli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, ed *in primis* la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo, hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nello stesso Comune, ma che producono costi diretti e indiretti per l'Ente, in ragione della mole di lavoro connessa;
- i procedimenti indicati dall'art. 1, comma 636 della legge 207/2024, comportano istruttorie articolate e complesse, quelle ai sensi dell'art. 1 della L. 91/1992 e, precedentemente, della L. 555/1912, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico e che coinvolgono tutta la legislazione *pro tempore* vigente – dalla costituzione del Regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa;

RITENUTO di assoggettare:

- le domande di RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA (*iure sanguinis*) PRESENTATE AL COMUNE AI SENSI DEGLI ARTT. 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTT. 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ciascun richiedente maggiorenne; le richieste DI CERTIFICATI O DI ESTRATTI DI ATTI DI STATO CIVILE FORMATI DA OLTRE UN SECOLO E RELATIVI A PERSONE DIVERSE DAL RICHIEDENTE al pagamento di un contributo amministrativo pari a € 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a € 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce;

DATO ATTO che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- c) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- d) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- e) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. 207/2024;
- f) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- g) non sono assoggettate al contributo di cui al dell'art. 1, comma 637, L. 207/2024, le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- h) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno;

STABILITO che:

- a) i contributi in questione dovranno essere versati all'Ente a cura dell'interessato a mezzo PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco;

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale N. 1 del 02/01/2025 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 19/11/2024 e della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione semplificato”;
- il D. Lgs. 196/2003 e il GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019 - Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016, N. 679, G.U. 04/05/2016;
- l'art. 23, comma 1, lett b), e l'art. 26, del D. Lgs. 14 marzo 2013, N. 33 in materia di trasparenza degli atti amministrativi;

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica/contabile;

Con voti unanimi favorevoli ed espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) **Di richiamare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto.
- 2) **Di istituire** il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, N.91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge 13 giugno 1912, N. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO	IMPORTO DEL CONTRIBUTO
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 Legge 05/02/1992, N. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 Legge 13/06/1912, N. 555	€ 500,00 a domanda
Domande di certificati ed estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente corredate dall'esatta identificazione dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 250,00 per ciascun atto
Domande di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente non corredate dall'esatta identificazione dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce	€ 300,00 per ciascun atto

- 3) **Di stabilire** che il suddetto contributo sia pagato dai richiedenti esclusivamente a mezzo di PagoPA.
- 4) **Di dare atto** che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande.
- 5) **Di dare atto** che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:
 - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
 - non è un diritto sul certificato o estratto (come, ad esempio, i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
 - non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.
- 6) **Di dare atto** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato

come sopra indicato e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

7) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000, con votazione unanime e favorevole resa a parte al fine di poter procedere con le necessarie variazioni di Bilancio.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
f.to Ing. Senatro DI LEO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Certificato di esecutività
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

S I C E R T I F I C A

- È stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì **19/03/2025**

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Gerardo LUONGO

Referto di pubblicazione

(art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69)

Ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito webistituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

(N° 179 REG.PUB.)

Montemurro, lì **19/03/2025**

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to GAGLIARDI MARTINA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo
Dalla residenza comunale, lì **19/03/2025**

Il funzionario Incaricato dal Sindaco